

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati

Premesso che:

L'I.R.C.C. Sacro Cuore Don Calabria è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù dei decreti dirigenziali di Azienda Zero n. 71 del 14/5/2020, n. 226 del 23/07/2021 (integrazione) e dell'accreditamento istituzionale in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1102 del 6/8/2020 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);

- l'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazioni delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la l. r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la DGR n. 925 del 5/7/2021 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e non residenti nel Veneto e definisce il sistema che regola l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola, stabilendo che "tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono e delle altre Aziende Ulss, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.";

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Pietro Girardi;

e

l'I.R.C.C.S. Sacro Cuore Don Calabria (di seguito "erogatore privato accreditato") di proprietà dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Poveri Servi Della Divina Provvidenza in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini con sede in Negrar di Valpolicella, Via Don Sempreboni n. 5 cf./p.iva 00280090234, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella DGR n. 1102 del 6/8/2020 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 925 del 5/7/2021. In attuazione di quanto disposto con DGR n. 925/2021, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione del Veneto;

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art.1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/2016;
- e) utilizzo dei ricettari;
- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- i) completa integrazione con l'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda sulla base delle linee guida redatte da Azienda Zero;
- j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
- k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013”
pena la revoca dell’accreditamento;

III. adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

IV. concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.

L’erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.

L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dell’accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L’erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 925 del 5/7/2021, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L’erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione ove previsto.

Art. 3 - Obblighi dell’Azienda Ulss

L’Azienda Ulss garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.

L’Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L’Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L’Azienda Ulss comunica tempestivamente all’erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’AULSS 9 Scaligera in conformità alla
normativa vigente

medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 925 del 5/7/2021, relativa al tetto di spesa.

Art. 5 – Pagamento del debito

Al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni regolarmente erogate ai sensi della DGR n. 925 del 5/7/2021 provvede l'Azienda Ulss entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 6 – Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Art. 7 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 8 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data del 1/1/2021 ed ha durata triennale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss e con presa d'atto di Azienda Zero, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento. L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 10 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 11- Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione, e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Per l'erogatore privato accreditato
L'Amministratore Delegato
Dott. Mario Piccinini



Data **01 LUG. 2022**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto e causa), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 12 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Per l'erogatore privato accreditato
L'Amministratore Delegato
Dott. Mario Piccinini



Data **01 LUG. 2022**

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente



I.R.C.S.S. "Sacro Cuore – Don Calabria"
 dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza
 con sede operativa in Negrar di Valpolicella (VR), Via Don Semprebondi 5

Funzioni accreditate in regime di ricovero

Area Funzione operativa	Codice branca specialistica	Funzione accreditata	Posti letto accreditati
Medica	08	Cardiologia	15 + 1 Extra Veneto Con attività di emodinamica interventistica h24
	21	Geriatria	25 + 1 Extra Veneto
	24	Malattie infettive	14 + 3 Extra Veneto Centro di riferimento regionale per le malattie tropicali. IRCSS per le malattie infettive Tropicali
	26	Medicina generale	40 + 3 Extra Veneto Con attività di endocrinologia, malattie metaboliche e reumatologia, Pneumologia
	32	Neurologia	13 + 1 Extra Veneto Unità neurovascolare 1° livello per trattamento trombolitico
	58	Gastroenterologia	13 + 1 Extra Veneto Con attività di alcoologia; endoscopia digestiva; malattie infiammatorie croniche
	64	Oncologia	16 + 1 Extra Veneto
Chirurgica	09	Chirurgia generale	32 + 7 Extra Veneto Con attività di odontoiatria e chirurgia plastica; retto intestinale attività per TAVI e cardiologia interventistica in convenzione con la cardiocirurgia dell'AQUI di Verona
	09	Chirurgia senologica*	10 + 0 Extra Veneto chirurgia senologica
	13	Chirurgia Toracica*	8 + 1 Extra Veneto
	14	Chirurgia Vascolare	10 + 0 Extra Veneto
	34	Oculistica	12 + 4 Extra Veneto Struttura di riferimento Regionale per il trattamento delle gravi patologie retiniche
	36	Ortopedia e traumatologia	60 + 17 Extra Veneto Centro trauma di zona con attività di medicina dello sport. Struttura di riferimento regionale per riabilitazione di ginocchio e anca
	38	Otorinolaringoiatria*	10 + 1 Extra Veneto
	43	Urologia	20 + 4 Extra Veneto
Materno infantile	37	Ostetricia e ginecologia	35 + 13 Extra Veneto Struttura di riferimento regionale per l'endometriosi. Con attività di Procreazione Medicalmente Assistita
	39	Pediatria	22 + 1 Extra Veneto Con attività di patologia neonatale



839db631



Area Funzione operativa	Codice branca specialistica	Funzione accreditata	Posti letto accreditati
Terapia Intensiva	49	Terapia intensiva	8 + 1 Extra Veneto Con attività di terapia del dolore e cure palliative. Ulteriori posti letto a disposizione per SUEM 118
	50	Terapia intensiva cardiologica	4 + 0 Extra Veneto
Riabilitativa	28	Unità Spinale	12 + 2 Extra Veneto Struttura riabilitativa integrata per le mielolesioni
	56	Recupero e Riabilitazione funzionale	55 + 12 Extra Veneto
	60	Lungodegenti	10 + 0 Extra Veneto
	75	Neuroriabilitazione*	27 + 4 Extra Veneto Struttura riabilitativa integrata per la neuro riabilitazione e gravi cerebrolesioni acquisite
Servizi di Diagnosi e Cura	61	Medicina nucleare	Centro hub per l'attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto Occidentale e attività per terapia radiometabolica con ciclotrone
	69	Radiologia	
	70	Radioterapia	Struttura di riferimento regionale
	S_01	Accettazione e pronto soccorso	Con posti tecnici Obi fino a 10
	S_35	Breast unit*	Centro di senologia multidisciplinare
	S_03	Anatomia ed istologia patologica	Con attività di biologia molecolare
	S_05	Farmacia	Con unità farmaci antitumorali (UFA)
	S_06	Laboratorio analisi	
	S_08	Microbiologia*	
	S_12	Dietetica	
	S_90	Epidemiologia e laboratorio malattie tropicali*	
S_04	Direzione sanitaria		
Totale posti letto accreditati			471 + 78 Extra Veneto

* Funzione accreditata col presente provvedimento.



839dlb531



Funzioni accreditate in regime ambulatoriale

Sede Operativa	Codice branca specialistica	Funzione accreditata
Negrar di Valpolicella Verona (VR), Via Don Sempredoni n.5	03	Medicina di laboratorio
	08	Cardiologia
	09	Chirurgia generale
	12	Chirurgia plastica
	14	Chirurgia Vascolare
	15	Medicina dello sport III° livello **
	19	Endocrinologia
	32	Neurologia
	34	Oculistica
	35	Odontostomatologia
	36	Ortopedia e Traumatologia
	37	Ostetricia e Ginecologia
	38	Otorinolaringoiatria
	40	Psichiatria
	43	Urologia
	52	Dermatologia
	56	Medicina fisica e riabilitazione
	58	Gastroenterologia con attività di alcolologia, endoscopia digestiva e malattie infiammatorie croniche
	61	Medicina nucleare
64	Oncologia	
68	Pneumologia	
69	Radiologia diagnostica	
70	Radioterapia	
82	Anestesia	
96	Terapia del dolore e cure palliative*	

* Funzione accreditata col presente provvedimento.

** Funzione accreditata presso il "Centro Polifunzionale Don Calabria" in Verona Via San Marco n. 121



839db631

